



COMUNE DI POLLENZA

Provincia di Macerata

COPIA DI DETERMINAZIONE

Numero 161 Del 29-05-19

SETTORE A - AREA SEGRETERIA

Reg. generale 522

**Oggetto: RELAZIONE DELLA SOCIETA' OPERAIA DI MUTUO SOCCORSO
SULL'ATTIVITA' SVOLTA NELL'ANNO 2018 - IMPEGNO E LIQUIDAZIONE
DELLA SPESA.**

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventinove del mese di maggio, nel proprio ufficio.

Premesso:

- che con testamento olografo del 17/10/1918 il benefattore Marchese Dr. Giuseppe Lazzarini, lasciava in eredità a favore della Congregazione della Carità di Pollenza i 4/16 dei beni disponibili con l'obbligo di corresponsione annuale a favore di ciascuno degli Enti "Asilo infantile Mons. Marinozzi" e "Società Operaia di Pollenza" una somma pari al 4% dei 2/10 del patrimonio ereditato;

-che nel testamento si leggeva "...b) la Congregazione di Carità stessa a partire dal giorno in cui è pervenuta in possesso del patrimonio ereditato, per semestri posticipati, dovrà corrispondere una somma equivalente agli interessi del 4% (quattro per cento) dei due decimi di tale patrimonio ereditato in favore dell'Asilo Infantile Marinozzi di Pollenza, ed altra eguale somma, dovrà pure corrispondere nel modo come sopra, in favore della Società Operaia di Pollenza, la quale dovrà dividere tale reddito come meglio crederà fra la Società operaia maschile e quella femminile. C) qualora l'Asilo Infantile, o la Società Operaia venissero per qualsiasi motivo a mancare dette somme resteranno a beneficio della stessa Congregazione di Carità, la quale per altro sarà sempre tenuta a soddisfare i suoi impegni, qualora l'Asilo Infantile o la Società Operaia, venissero nuovamente ricostituiti, con le approvazioni delle competenti autorità....";

-che alla Congregazione di Carità è subentrata l'Eca e a quest'ultima il Comune a seguito dello scioglimento previsto dalla L.R. n. 14/78;

-che sulla attribuzione, quantificazione e liquidazione di detti contributi nel corso degli anni si sono creati diversi dubbi e con atto del consiglio comunale n. 57 del 28/09/1995 si provvedeva all'approvazione di un accordo transattivo con l'Asilo Infantile Marinozzi e la Società Operaia di Pollenza per la liquidazione di rendite relative agli anni passati, stabilendo che "le stesse sarebbero state erogate subordinatamente allo svolgimento delle attività statutarie proprie dei due enti da

accertarsi da parte dell'amministrazione comunale mediante la presentazione di circostanziate relazioni e corredate da documenti contabili, entro la fine di ciascun semestre";

-che i beni relativi a detti lasciti, consistenti in immobili e terreni agricoli, nel tempo sono stati venduti dal Comune, e che a detta cessione non furono manifestate opposizioni né interessamenti di sorta;

-che tale cessione ha permesso evidentemente all'Ente il perseguimento di attività istituzionali, in ogni caso coerentemente ai desiderata testamentari;

Considerato che la Giunta Comunale, dopo un approfondito esame delle condizioni sociali, economiche ed istituzionali per le quali la volontà del benefattore si era espressa a sostegno di coloro che si trovavano in condizioni di povertà e disagio economico, ha concluso nel ritenere l'insussistenza dei presupposti per l'erogazione di sussidi relativi al lascito Lazzarini, in quanto trattasi di funzione ad oggi socialmente ed istituzionalmente assolta da enti pubblici tra i quali il Comune;

Che alla luce di quanto sopra la Giunta Comunale con deliberazione n. 250 del 18/12/2014 ha formalizzato tale determinazione;

Visto il ricorso per decreto ingiuntivo presentato dinanzi al Tribunale di Macerata dagli avvocati Iole Lastella e Giovanni Silvio De Minicis per delega del presidente della Società Operaia di Mutuo Soccorso di Pollenza, notificato il 7/4/2015, prot. n. 3585 congiuntamente al Decreto Ingiuntivo n. 457/2015 del 26/3/2015, con il quale il Tribunale di Macerata ingiunge al Comune di Pollenza di pagare immediatamente alla parte ingiungente la somma di euro 6.432,35 oltre interessi e spese di procedimento;

Atteso che in data 7.4.2015 - prot. n. 3578 - è stato notificato ricorso al TAR da parte della SOMS di Pollenza per l'annullamento della deliberazione di Giunta Comunale n. 250 del 18/12/2014;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 66 del 13/04/2015, con la quale si conferiva all'Avv. Antonella Menichelli con studio a Pollenza, l'incarico di proporre opposizione al decreto ingiuntivo n. 457/2015 di cui sopra;

Vista inoltre la deliberazione di G.C. n. 78 del 20/4/2015 con la quale si conferiva al medesimo legale, ad integrazione dell'incarico di cui alla precedente deliberazione di G.C. n. 66 del 13/04/2015, l'ulteriore incarico di proporre opposizione all'atto di precetto del 3/4/2015, notificato il 7/4/2015, prot. n. 3584, con il quale si precetta il Comune di Pollenza di pagare entro il termine di giorni 10 dalla notifica (7/4/2015) la somma complessiva di euro 7.935,17 alla Società Operaia di Mutuo Soccorso di Pollenza, con avvertimento che, decorso tale termine, si procederà ad esecuzione forzata;

Vista la successiva deliberazione di Giunta Comunale n. 90 del 4/5/2015 con la quale si negava la pertinenza per il pregresso e si stabiliva di sospendere per il futuro l'erogazione, a favore della Società Operaia di Mutuo Soccorso di Pollenza, della rendita determinata ai sensi dell'accordo novativo di cui alla delibera consiliare n. 57 del 1995, sino a dimostrazione da parte della medesima Società, con le modalità stabilite nella stessa deliberazione, dell'effettivo svolgimento di attività conformi alle proprie finalità statutarie ed allo spirito del legato originario;

Visto l'ulteriore ricorso presentato per il tramite dei medesimi legali dalla SOMS al T.A.R. delle Marche notificato in data 7/7/2015, prot. n. 7684, contro il Comune di Pollenza per l'annullamento della deliberazione di Giunta Comunale n. 90/2015 sopra citata;

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 154 del 13/7/2015, con la quale si stabiliva di costituirsi nel giudizio promosso dinanzi al TAR delle Marche dalla Società Operaia di Mutuo Soccorso con il ricorso di cui sopra e di conferire allo scopo all'Avv. Antonella Menichelli con studio a Pollenza e all'avv. Pierluigi Medei con studio a Treia, l'incarico della difesa del Comune nel giudizio di cui trattasi, dando mandato al Sindaco di munire gli stessi di speciale procura;

Vista la precedente deliberazione di Giunta Comunale n. 115 del 13/6/2016 con la quale, a seguito di nomina a consigliere comunale di Pollenza dell'avv. Antonella Menichelli e della conseguente rinuncia della stessa agli incarichi conferiti, si conferiva all'avv. Pierluigi Medei con

studio a Treia, via Murat, n. 3 l'incarico della difesa del Comune nei già patrocinati dal precedente legale;

Richiamata la sentenza del Tribunale Civile di Macerata n. 34/17 del 13/02/2017, relativa al procedimento civile n. 1881/2015, promosso dal Comune di Pollenza contro la S.O.M.S., di opposizione al Decreto Ingiuntivo n. 457/15 sopra menzionato, con la quale il giudice dichiara fondata l'opposizione stessa e ne dispone l'accoglimento e per effetto di ciò, dispone la revoca del Decreto ingiuntivo di cui trattasi, condannando la controparte al pagamento delle spese di giudizio;

Esaminate le motivazioni della sentenza, nelle quali si evidenzia che, restando immutato il volere del benefattore, come trasfuso nella deliberazione di C.C. 57/1995, la S.O.M.S. avrebbe dovuto impiegare i proventi del legato nella cura, assistenza e sostegno dei soggetti più deboli, mentre, come risultato dagli atti prodotti dalla Società Operaia in giudizio, le attività svolte negli ultimi anni non appaiono conformi allo spirito del legato originario, né alle finalità statutarie, trattandosi per lo più di attività finalizzate all'organizzazione di eventi ricreativi – culturali, che niente hanno a che fare con il sostegno da portare agli anziani, ai malati e alle fasce più povere della popolazione pollentina. Per tali ragioni, il giudice commenta: “.. *correttamente e comunque nell'esercizio dei poteri accreditati dalla delibera consiliare n. 57 del 1995 l'Ente valutava la non rispondenza allo spirito testamentario e alle norme statutarie, e dunque la carenza dei presupposti di diritto per la concessione delle somme, pretese poi con il decreto ingiuntivo, che quindi va revocato...*”

Il Giudice rileva infatti che “..*all'esito della documentazione in atti emerge pacificamente che tra le parti interveniva in data 19/07/1995 un accordo novativo, incorporato nella delibera di C.C. n. 57 del 28/09/1995 che stabiliva definitivamente l'entità della somma che il comune avrebbe dovuto erogare in favore della opposta annualmente in ragione dell'originario testamento olografo del Marchese Lazzarini...Risulta altresì pacifico tra le parti che tale versamento era condizionato al vaglio discrezionale dell'Ente circa la meritevolezza dell'operato della società opposta nello spirito dell'originario legato istituito dal de cuius Lazzarini..*”

Vista la nota acquisita al prot. n. 4928 del 6/4/2019 con la quale la S.O.M.S. ha trasmesso la relazione dell'attività svolta nel corso dell'anno 2018, alla quale è stata allegata la documentazione contabile delle attività svolte;

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 126 del 16/05/2019 con la quale, a seguito di esame della documentazione prodotta relativa all'anno 2018, sono state dichiarate pertinenti all'originario legato del Marchese Lazzarini, in quanto trattasi di interventi per il sostegno da portare agli anziani, ai malati e alle fasce più povere della popolazione pollentina le seguenti spese per un importo totale di €. 227,50 di cui:

- €. 77,50 acquisto strenne natalizie ospiti casa di riposo;
- €. 150,00 somma destinata alla Parrocchia a sostegno dei soggetti bisognosi del paese;

Evidenziato che, al contrario, non sono state ritenute pertinenti in quanto non riconducibili a condizioni di disagio sociale ed economico le spese non documentate di complessive €. 5.215,00 per ticket farmaceutici e prestazioni sanitarie a favore di soci della società operaia, in quanto le stesse trovano già una disciplina di sgravio sociale nella normativa statale e regionale;

Ricordato che a seguito di quanto sopra la Giunta Comunale con l'atto sopra richiamato ha formulato agli uffici competenti il seguente atto di indirizzo:

- autorizzare la liquidazione, sulla base della documentazione prodotta, della somma complessiva di euro 227,50 a favore della Società Operaia di Mutuo Soccorso per l'attività di sostegno agli anziani, ai malati e alle fasce più povere della popolazione pollentina relativa all'anno 2018, dando atto tale somma è disponibile al cap. 1958 del bilancio di previsione per l'anno 2019;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visto lo statuto comunale;

Visto il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Visto il regolamento comunale di contabilità;
Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto il regolamento comunale sui controlli interni;
Visto il decreto n. 6 del 29/06/2018 di conferimento dell'incarico di responsabile del servizio;

Richiamati:

- la delibera di Consiglio Comunale n. 70 in data 28/12/2018, esecutiva, e successive modificazioni ed integrazioni, con cui è stato approvato il bilancio di previsione dell'esercizio 2019 nonché la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale per il periodo 2019/2021;
- la delibera di Giunta Comunale n. 4 in data 17/01/2019, esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano esecutivo di gestione per l'esercizio 2019;

Attesa la propria competenza all'adozione del presente provvedimento, rientrando lo stesso tra i compiti di gestione corrente del servizio, secondo gli obiettivi dell'amministrazione comunale;

Ritenuto di provvedere in merito e di assumere il conseguente impegno a carico del bilancio, con imputazione agli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile;

Tenuto conto che le apposite dotazioni sono previste al Cap. 1958 denominato "Legato Lazzarini" del bilancio di previsione 2019/2021, annualità 2019, sufficientemente capiente;

DETERMINA

1) La premessa costituisce parte integrante del presente atto.

2) Di impegnare, ai sensi dell'articolo 183 del d.Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011, le seguenti somme corrispondenti ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili:

Eserc. Finanz.	2019		
Cap./Art.	1958	Descrizione	Legato Lazzarini
Compet. Econ.	2019		
Creditore	Società Operaia di Mutuo Soccorso - Pollenza		
Causale	Spesa sociale anno 2018		
Importo	227,50		

3) Di liquidare, in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 126 del 16/05/2019 la somma complessiva di euro 227,50 per l'attività di sostegno agli anziani, ai malati e alle fasce più povere della popolazione pollentina relativa all'anno 2018.

4) Di dare atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.Lgs. n. 33/2013;

5) Di trasmettere il presente provvedimento:

- all'Ufficio segreteria per l'inserimento nella raccolta generale;
- all'Ufficio Ragioneria per il controllo contabile e l'attestazione della copertura finanziaria della spesa.

IL FUNZIONARIO
F.to Biagioli Simonetta

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi degli artt. 109, 2° comma, 147 bis, 1° comma e 151, 4° comma del D.Lgs. 267 del 18/08/2000, del Responsabile del Servizio Finanziario.

29-05-2019

Il Funzionario Contabile

F.to Giannandrea Rosanna

Il sottoscritto visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

Che la presente determinazione:

- ☐ E' stata affissa all'albo pretorio comunale on line il giorno 07-06-2019, per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del T.U. 18.08.2000, n. 267 e art. 32, comma 1, della legge 18.06.2009, n. 69).

Pollenza li

IL FUNZIONARIO INCARICATO
F.to Dott.ssa Simonetta Biagioli

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla residenza comunale, li

Il Funzionario
Dott.ssa Simonetta Biagioli